

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 8 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 9 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

Art. 12 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 (Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, dopo le parole: <<dell'elenco medesimo,>> sono inserite le seguenti: <<le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale,>>;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo due sottofasce:
 - 1) A- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;”;
- b) alla lettera b), le parole: <<15.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<10.000 abitanti>>.

Art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, le parole: <<dell'inserimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'iscrizione>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine della lettera a) del comma 2, sono aggiunte le parole: <<dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di seguito Ordine)>>;
 - b) il comma 4 è abrogato;
 - c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito della durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, possono, a domanda, essere inseriti temporaneamente nella fascia 2 per il periodo necessario a maturare il requisito mancante riferito alla durata degli incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere inseriti solo nella fascia 1.>>.

Art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, le parole: <<corredata dagli>> sono sostituite dalle seguenti: <<contenente gli>>;

Art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 è sostituito dal seguente:

<<1. L'elenco regionale è formato con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: <<a decorrere dal 1° gennaio 2018,>> sono soppresse e le parole: <<il 31 dicembre.>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.>>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4, da attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1° al 15 dicembre di ogni anno. I trenta crediti formativi devono

essere conseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, è sostituito dal seguente:
<<5. Prima della comunicazione all'ente locale dei nominativi sorteggiati, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'eventuale sopravvenuta sospensione dall'esercizio professionale a carico dei soggetti sorteggiati. Nel caso risultino situazioni di sospensione, la struttura regionale procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che hanno manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.>>.

Art. 9 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 è sostituito dal seguente:
<<3. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - <<1. La mancata attestazione del permanere del possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, comporta la cancellazione dall'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verificata la mancata attestazione, cancella il revisore dall'elenco regionale, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.
 2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, ovvero il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e la decadenza dagli incarichi in corso. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, preso atto della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal Registro dei revisori legali o dall'Ordine, ovvero della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo n. 267/2000, prende atto anche della decadenza del revisore dagli incarichi in corso, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti nell'anno 2017, in deroga all'articolo 8, comma 2, i trenta crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017.>>;
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, per l'anno 2018, in deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 8, comma 1, i soggetti richiedenti l'iscrizione devono aver

conseguito i trenta crediti formativi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017 e l'inserimento avviene entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.
4 ter. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, è ritenuta valida anche la formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali.>>.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.